



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

REGISTRO GENERALE N. 256

DETERMINAZIONE

N.142 DEL 28-06-22

AREA TECNICA

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 2° LOTTO: Autorizzazione subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. CUP I47H20001360001, CIG 9032554B5A

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25, in data 08/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo non conforme agli strumenti urbanistici con contestuale adozione di variante al piano regolatore esecutivo per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 07/12/2021 è stata disposta l'efficacia della predetta deliberazione del C.C. n. 25/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

- | | |
|--|-----------------|
| – importo complessivo del progetto | euro 999.058,00 |
| <i>di cui:</i> | |
| – importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso
(al netto degli oneri di cui al successivo punto b): | euro 694.389,90 |
| – oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): | euro 19.694,71 |

Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto e di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Biagio Lupinetti il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti i seguenti atti:

- determinazione n. 190 del 17/12/2021 da parte del Responsabile del Servizio tecnico con la quale, tra l'altro, è stata avviata la procedura di gara e sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura in oggetto tramite portale telematico Tuttogare by Asmecom in ragione del criterio *del prezzo piu' basso*;
- determinazione n. 193 del 27/12/2021 da parte del Responsabile del Servizio tecnico con la quale è stato nominato il seggio di gara;
- determinazione n. 193 del 27/12/2021 con la quale si aggiudicava definitivamente la gara di cui in oggetto alla ditta **RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L.** con sede in PIAZZA CAVOUR 1, AVEZZANO P.IVA n. 01078840665 con un ribasso del 14.270%, per un importo di aggiudicazione di € 614.995,17, oltre IVA al 22%, di cui € 19.694,71 per oneri di sicurezza;

Posto che l'appalto è finanziato mediante Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2021;

Visto il contratto di appalto n. rep. 798 del 20/03/2021;

Acquisita con prot. n. 3570 del 03/06/2022 l'istanza di autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 trasmessa dalla ditta RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L. entro i termini previsti dal medesimo D.Lgs., unitamente ai relativi allegati, nella quale ha indicato quale ditta subappaltatrice, così come dichiarato nel DGUE, la seguente ditta:

- Facciolini srl con sede in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/h P.IVA IT01019830676 prestazione da subappaltare lavorazioni ricadenti in OG3 e OS21 (**SCAVI – PAVIMENTAZIONI STRADALI – DEMOLIZIONI- OPERE IN CALCESTRUZZO – PALIFICATE**) per un importo presunto di € 270.000,00 compresi costi della esclusa IVA;

Verificato che nella predetta istanza la ditta aggiudicataria ha in particolare dichiarato:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (dichiarazioni di Titolare e Legale Rappresentante e Soci);
- inesistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti della Ditta subappaltatrice Facciolini srl con sede in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/h P.IVA IT01019830676;
- corresponsione all'impresa subappaltatrice dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- possesso dei requisiti di qualificazione relativa alla quota delle prestazioni in subappalto;
- di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di obbligarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi;

- di essere edotto degli obblighi e delle responsabilità previsti in capo al soggetto aggiudicatario del contratto e alla ditta subappaltatrice contemplati dai commi 8, 9, 13 e 14 dell'art. 105

Verificata e ritenuta conforme alle norme vigenti la seguente documentazione riferita alla Ditta Subappaltatrice Facciolini srl con sede in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/h P.IVA IT01019830676:

1. Contratto di subappalto sottoscritto tra la Ditta RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L. con sede in PIAZZA CAVOUR 1, AVEZZANO P.IVA n. 01078840665 e la Ditta Facciolini srl con sede in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/h P.IVA IT01019830676;
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente i requisiti di carattere generale e relativi all'organizzazione tecnica e finanziaria;
3. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Pescara;
4. Dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. DURC con scadenza di validità prevista per la data del 07/07/2022;
6. Piano Operativo di Sicurezza (POS);

Vista l'ulteriore documentazione in atti d'Ufficio;

Accertato che la quota parte subappaltata non supera il 30% dell'importo delle prestazioni a base d'appalto, così come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 2.9 del CSA;;

Acquisito il parere favorevole del dott. Ing. Pompei Renato in qualità di Direttore dei Lavori e resp. della sicurezza del 17/06/2022 in ordine all'esecuzione tecnica delle prestazioni da subappaltare;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 l'amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, altrimenti, al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfeziona il silenzio-assenso;

Ritenuto di poter procedere all'autorizzazione del subappalto in questione in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Biagio Lupinetti e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e i soggetti del presente provvedimento;

Posto che l'autorizzazione al subappalto non comporta alcun costo aggiuntivo per questa Amministrazione;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di autorizzare a subappaltare le lavorazioni ricadenti in OG3 e OS21 (**SCAVI – PAVIMENTAZIONI STRADALI – DEMOLIZIONI- OPERE IN CALCESTRUZZO – PALIFICATE**) per un importo presunto di € 270.000,00 compresi costi della esclusa IVA alla Ditta Subappaltatrice Facciolini srl con sede in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/h P.IVA IT01019830676;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria **RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L.**, al Direttore dei Lavori per l'adozione degli atti di propria competenza.
3. di dare atto che, a termini di capitolato ed ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla ditta aggiudicataria che ne dovrà rispondere alla stazione appaltante.
4. di dare atto altresì che l'importo del subappalto rispetta i limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
5. di richiedere sia all'impresa aggiudicataria **RIDOLFI IDIO E FIGLI S.R.L.** sia alla ditta subappaltatrice Facciolini srl l'immediata osservanza degli obblighi di cui all'art. 105, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione, specialmente delle seguenti disposizioni:
 - esposizione da parte dell'impresa appaltatrice del cartello all'esterno del cantiere con indicazione del nominativo della ditta subappaltatrice e a curare il coordinamento dei subappaltatori presenti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore (comma 15);
 - trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, della prova della denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori, compresa copia dell'avvenuta comunicazione alla Cassa Edile;
 - trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice, della comunicazione al Comune attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;
 - rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e di comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo internet del Comune di Castilenti, nella sezione “*Amministrazione trasparente - Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*” ottemperando così agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

lì, 28-06-22

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 12-07-2022

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 27-07-2022

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2022 al 27-07-2022 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
